



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma 16 ottobre 2019

Le cessioni a catena intra UE dal 1° gennaio 2020

La Direttiva 2018/1910/UE introduce specifiche presunzioni.

La **Direttiva UE** ha disciplinato, con l'introduzione **dell'articolo 36-bis**, le operazioni a catena nelle quali il trasporto dei beni è curato dal promotore dell'operazione (*middleman*) o da terzi per suo conto.

La norma nasce dall'esigenza di fissare, nell'ambito di una transazione a catena con tre o più soggetti coinvolti, a quale cessione imputare il trasporto intracomunitario e, di conseguenza, il **regime di non imponibilità IVA**. Il legislatore comunitario offre una definizione di operatore intermedio (*middleman*), inteso quale "*cedente all'interno della catena diverso dal primo, che spedisce o trasporta i beni esso stesso o tramite un terzo che agisce per suo conto*".

In un'ottica di semplificazione, la nuova disposizione stabilisce che, *nell'ambito delle cessioni a catena*, la spedizione o il trasporto sono imputati **unicamente alla cessione effettuata nei confronti dell'operatore intermedio**. La cessione nei confronti di quest'ultimo si qualifica, quindi, **come cessione intracomunitaria non imponibile**.

Il **paragrafo 2 dell'articolo 36-bis** della direttiva IVA stabilisce una deroga a tale disciplina.

Qualora l'operatore intermedio comunichi il proprio numero di partita IVA attribuitogli dallo Stato Membro di partenza dei beni, la spedizione o il trasporto (la cessione intracomunitaria) dovranno essere imputati unicamente alla cessione dei beni effettuata dall'operatore intermedio stesso.